



STATUTO ASDEM

Art. 1 - Natura - denominazione - durata - sede

È costituita, sotto forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e segg. del codice civile, l'ASSOCIAZIONE SENIORES DIRIGENTI ENERGIA E MULTISERVIZI (ASDEM). L'Associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività sindacale.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La sede legale dell'associazione è nel Comune di Roma al seguente indirizzo: via Cesare Pavese 146. Per l'invio di eventuali atti o comunicazioni sarà possibile rivolgersi al Presidente.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- favorire la circolazione tra i soci delle informazioni sulla migliore fruizione del "welfare seniores", accrescendo anche la consapevolezza dei vantaggi e delle opportunità offerte;
- intensificare lo spirito di appartenenza e di solidarietà tra i Soci attraverso iniziative culturali e sociali ivi comprese quelle assistenziali nei casi di necessità;
- sviluppare rapporti di proficua collaborazione con le imprese di provenienza nella logica della continuità di appartenenza;
- assistere i soci nel mantenimento del livello di qualità del welfare seniores;
- partecipare con altri enti senza fini di lucro ad attività nel settore sociale e nella tutela e valorizzazione della categoria dei "Dirigenti Seniores" anche attraverso una costruttiva interazione con le organizzazioni di rappresentanza di settore.

L'associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta dal Consiglio Direttivo strumentale alle precedenti.

Art. 3 - Soci

Oltre ai

Soci fondatori

che sono quelli che hanno partecipato alla costituzione della associazione,

possono far parte dell'Associazione i seguenti soggetti, in qualità di soci ordinari o straordinari o di affiliati, condividendone Statuto e finalità. Ai fini di quanto segue sono soci i fondatori, gli ordinari e gli straordinari.

Soci ordinari

I pensionati, gli isopensionati ex dirigenti di Enel spa o di società del Gruppo Enel o di sue partecipate ovvero di altre aziende del settore energia e servizi che siano state nel tempo partecipi degli Istituti Sociali cui aderisce Enel (di seguito indicati come ENEL e ex ENEL) che usufruiscono al momento dell'iscrizione degli Istituti Sociali sopra

Registrato a Roma 5

il 28/4/2026

N. 3860

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma
Tel. 0644250157
Fax 0644250130

Email: atlante.cerasi@notariato.it

detti; ovvero i pensionati, gli isopensionati ex manager delle società sopra dette e che abbiano usufruito e continuino ad usufruire (al momento della iscrizione) degli Istituti Sociali sopra detti; nonché i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità di legge o integrativa e associati agli stessi Istituti Sociali.

Soci straordinari

I pensionati che pur non possedendo i requisiti di cui sopra, abbiano ricoperto incarichi di rilievo negli organi di amministrazione delle società sopra descritte. La quota associativa annua è uguale a quella fissata per i soci ordinari.

Gli "Straordinari" non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Possono presentare al Consiglio Direttivo proposte riguardanti le attività sociali.

Affiliati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di "Affiliati", i pensionati, ex Dirigenti o ex Manager, che pur non possedendo i requisiti per far parte dei soci ordinari o straordinari, abbiano prestato attività lavorativa in Enel o ex ENEL nonché gli ex dirigenti di altre aziende del settore energia che abbiano usufruito degli istituti sociali cui aderisce Enel.

Gli Affiliati saranno tenuti a corrispondere una quota associativa annua pari al 50% di quella stabilita per i soci ordinari.

Gli "Affiliati" non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Possono presentare al Consiglio Direttivo proposte riguardanti le attività sociali.

Chi intende essere ammesso come socio o come affiliato dovrà fare domanda di ammissione al Presidente e impegnarsi ad attenersi al presente Statuto e a osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Presidente - previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto - il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio o affiliato.

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno il diritto di essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con voto deliberativo, di presentare al Consiglio Direttivo proposte riguardanti le attività sociali.

Il rapporto associativo deve essere rinnovato annualmente entro il 28 febbraio di ciascun anno con il pagamento della quota sociale.

La qualità di socio o di affiliato si perde per morte, per dimissioni, per morosità o per radiazione.

Il socio e/o l'affiliato devono tenere un comportamento leale e rispettoso nei confronti dell'associazione e degli altri soci e affiliati. Nel caso pongano in essere

comportamenti scorretti che ledano la reputazione morale e gli interessi dell'Associazione o il normale andamento della sua gestione, il socio e/o l'affiliato possono essere sospesi con provvedimento del Presidente successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo, ferma restando la radiazione con delibera del Consiglio Direttivo - su proposta del Presidente - per atti di particolare gravità. In questi due ultimi casi il socio o l'affiliato hanno la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

Le dimissioni, la sospensione o la radiazione non consentono al socio o all'affiliato di partecipare all'attività sociale. I soci e gli affiliati devono osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali e versare, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, le quote sociali.

Art. 4 - Fondo Patrimoniale

Il fondo patrimoniale dell'associazione è costituito dalle quote sociali e da eventuali donazioni o contributi anche di altri soggetti.

Art. 5 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Tesoriere redige il rendiconto finanziario relativo all'esercizio chiuso e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Sindaco unico (se nominato), il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri.

La partecipazione agli Organi sociali di ASDEM è del tutto volontaria e viene svolta a titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea, cui partecipano di diritto tutti i soci, è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto finanziario. L'Assemblea ordinaria nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età. L'Assemblea ordinaria è competente per ogni altra materia non specificatamente riservata agli altri organi dell'Associazione. L'assemblea ordinaria può nominare il Sindaco Unico attribuendogli i relativi poteri.

L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori oltre che sulla modifica dello statuto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa delibera del Consiglio stesso. L'avviso, da inviare a mezzo posta elettronica o altro mezzo di comunicazione, deve contenere gli argomenti

da trattare, l'ora dell'adunanza e le date di prima

convocazione e seconda convocazione nonché le modalità di svolgimento anche da remoto, stabilite di volta in volta e deve pervenire almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria quando ne facciano richiesta il Sindaco Unico o almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci partecipanti; essa delibera a maggioranza dei partecipanti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno due terzi dei soci e, in seconda convocazione, quando siano presenti e rappresentati almeno un terzo dei soci; essa delibera a maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Qualora in seconda convocazione non venissero raggiunti i quorum sopra previsti, si applicheranno anche all'assemblea straordinaria le regole previste per la seconda convocazione dell'assemblea ordinaria.

I Soci potranno farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta (anche inviata via e-mail) rilasciata ad altro socio. Non possono essere conferite ad ogni socio partecipante più di cinque deleghe. Il numero si eleva a dieci per le deleghe rilasciate ai soci fondatori.

Il socio può esprimere la volontà di voto a favore o contro le deliberazioni proposte con una stessa email inviata sia al Presidente che al Segretario dell'Assemblea dopo la convocazione e prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Di ogni riunione sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 soci - di cui tre designati ad unanimità dai soci fondatori - compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per una volta soltanto, salvo quelli designati dai soci fondatori che possono essere ri designati per altri tre mandati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due componenti.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica o altro mezzo di comunicazione e deve pervenire non meno di 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Le modalità di

svolgimento, anche da remoto, vengono stabilite di volta in volta dallo stesso Consiglio.

Le sedute sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le proposte di modifica dello statuto da sottoporre alla assemblea straordinaria che saranno prese con il voto favorevole di almeno tre consiglieri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare gli indirizzi generali relativi all'attività della Associazione;
- b) deliberare la convocazione delle assemblee;
- c) definire l'importo annuo delle quote associative;
- d) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- e) predisporre i regolamenti interni;
- f) affidare, con apposita delibera, eventuali deleghe speciali a suoi membri;
- g) autorizzare il Presidente al compimento degli atti di straordinaria amministrazione ivi compresa lo spostamento di parte della liquidità del fondo verso forme di risparmio garantite da titoli di stato.

Di ogni riunione sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 9 - Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle relative deliberazioni. Svolge inoltre i compiti a lui delegati dal Consiglio.

Inoltre il Presidente:

- sentito il Consiglio Direttivo, definisce la struttura organizzativa dell'Associazione;
- informato il Consiglio Direttivo, decide l'ammissione e l'esclusione dei soci ordinari, straordinari e degli affiliati;
- nomina il Segretario del Consiglio Direttivo e il Tesoriere;
- convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- amministra e gestisce l'Associazione, compiendo gli atti di ordinaria amministrazione;
- ha poteri di spesa nei limiti della delega del Consiglio Direttivo;
- pone in essere attività ed iniziative dell'Associazione,

anche relative a collaborazione con Enti terzi informandone

il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri ai componenti del Consiglio Direttivo e al Vice Presidente ed ai titolari delle cariche statutarie di cui agli art. 11 e 12.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Art. 10 - Sindaco Unico

Il Sindaco Unico viene eletto - qualora ritenuto opportuno - dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni. Il Sindaco Unico deve vigilare sul rispetto della legge, dello Statuto e su tutto quanto previsto dall'art.2403 del cod. civile.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 11 - Segretario

Il Segretario del Consiglio Direttivo è anche Segretario delle riunioni dell'Assemblea. Custodisce i libri sociali e ne cura l'aggiornamento; redige e trascrive nei relativi libri i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; coordina l'attività necessaria per l'attuazione delle direttive del Presidente e del Consiglio; riceve le domande di ammissione e ne verifica la conformità alle previsioni statutarie; è responsabile dell'ufficio di Segreteria.

Art. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, gestendo i relativi conti correnti e gli approvvigionamenti richiesti dall'organo direttivo, effettuando i relativi pagamenti.

Predispose inoltre il rendiconto finanziario annuale da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 13 - Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi. Possono essere nominati anche due supplenti. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea tra i soci che non rivestono altre cariche sociali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte soltanto. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente. Il Collegio ha il compito, in via esclusiva, di istruire e decidere equamente e senza formalità di rito, le vertenze tra i soci e quelle tra i soci e l'Associazione.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze stabilite nel precedente art. 7.

Con la delibera di scioglimento la stessa Assemblea nomina uno o più soci liquidatori per la liquidazione delle attività che andranno obbligatoriamente a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per tutte le controversie relative allo svolgimento dell'attività dell'Associazione e alla interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Certifico io sottoscritto Dott. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che questa copia, composta di numero sette pagine, su numero sette fogli, compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme allo statuto trascritto in calce al verbale della assemblea ordinaria e straordinaria della ASSOCIAZIONE SENIORES DIRIGENTI ENERGIA E MULTISERVIZI (ASDEM) in data 23 aprile 2026 rep. 73652 racc. 38145, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 28 aprile 2026 al n. 3860 serie 1T, nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Le parti dell'atto omesse non contrastano con quanto qui riportato.

Roma lì 5 giugno 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Atlante